



CITTÀ di FROSINONE

**SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO
LEGALE**

Al Dirigente del Settore Finanze e Personale

**e p.c., Al Dirigente dell'Avvocatura
Al Segretario Generale
Al Sindaco**

LORO SEDI

Oggetto: Claudio Carbone c/ Comune di Frosinone – Ricorso promosso innanzi al Trib. di Frosinone, sez. Lavoro (RG. 1453/2020) – Trasmissione sentenza n. 397/2023

In riferimento al giudizio in oggetto, si trasmette, per quanto di competenze e conoscenza, la sentenza n. 397/2023 emessa il 05/04/2023 e pubblicata in pari data, il cui esito è sfavorevole all'Ente, avendo il giudice adito dichiarato l'insussistenza dell'obbligo per il ricorrente di dare il preavviso e di pagare l'indennità di mancato preavviso richiesta dal Comune di Frosinone, annullando conseguentemente l'ordinanza ingiunzione adottata dal Comune.

A fondamento della decisione il Giudice del Lavoro ha considerato che: *"La circostanza che la risoluzione del rapporto di lavoro tra l'attore ed il Comune convenuto sia intervenuta a dicembre 2019 - quando il ricorrente risultava già assente per aspettativa su concessione dell'ente stesso e quando il periodo residuo di aspettativa era ancora di gran lunga superiore ai due mesi di preavviso contrattualmente dovuto in caso di dimissioni dei dipendenti, come l'attore, con un'anzianità di servizio di oltre dieci anni (ex art. 12, comma 2, CCNL 9.5.2006: doc. 3 CARBONE) – consente di affermare che l'indennità di mancato preavviso non poteva essere pretesa dall'ente. Infatti, se è vero che quando la risoluzione del rapporto di lavoro avviene per scelta unilaterale del lavoratore, la parte recedente è tenuta a garantire all'altra un periodo (il preavviso, appunto) per permettere la sua sostituzione ovvero – nei casi di risoluzione immediata – è tenuta a riconoscere una indennità risarcitoria (l'indennità di mancato preavviso), nel caso di specie va evidenziato che le dimissioni sono intervenute durante un periodo di aspettativa e non hanno imposto all'ente alcuna necessità immediata di riorganizzazione del servizio cui era preposto il dipendente, per il fatto stesso che ancora per un lungo periodo dopo le dimissioni del lavoratore e sino al 2021 il Comune non avrebbe potuto contare sul suo apporto, alla luce della residua durata della aspettativa concessa. In sostanza, qualora il rapporto di lavoro si trovi in regime di aspettativa non retribuita per un periodo residuo superiore a quello di durata del termine di preavviso, viene meno la necessità stessa di assicurare il predetto termine, perché esso non incide in alcun modo sugli assetti organizzativi del datore di lavoro.*

In altri termini, l'attore non era tenuto a garantire il preavviso al Comune di Frosinone poiché proprio il regime di aspettativa in cui versava il rapporto di lavoro escludeva in radice la necessità di garantire le tipiche esigenze organizzative cui assolve l'obbligo di preavviso. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha di fatto, comunque, garantito il preavviso di 2 mesi contrattualmente previsto in caso di dimissioni, tenuto conto che la prima comunicazione del ricorrente utile ai fini del preavviso è intervenuta in data 15.10.2019 (doc. 20 CARBONE), mentre la cessazione del rapporto di lavoro si è avuta in data 20.12.2019 (doc. 27 CARBONE), a distanza di 65 giorni e, quindi, di oltre due mesi. Si consideri che, con la predetta comunicazione del 15.10.2019 il ricorrente comunicò al Comune convenuto

la vittoria del concorso presso il Comune di Terni e che avrebbe rassegnato le proprie dimissioni per prendere servizio presso quel Comune."

Il Tribunale - Sez. Lavoro ha altresì condannato il Comune , oltre al pagamento delle spese di lite, a corrispondere al ricorrente l'importo di €.6.339,09, quale indennità sostitutiva di 49 giorni di ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro con il Comune di Frosinone come diritto irrinunciabile e garantito dall'art. 36 Costituzione e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia in merito all'interpretazione di detta direttiva (sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6.11.2018) e da copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché dalle risultanze documentali e quelle testimoniali del processo.

Il Funzionario

Avv. Paolo Tagliaferri

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)